

Direzione: SEGRETERIA GENERALE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00152 del 13/03/2026

Proposta n. 457 del 25/02/2026

Oggetto:

Adozione "Schema di accordo tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA ai fini della realizzazione, in collaborazione, di attività formative finalizzate alla selezione, formazione e qualificazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, tutori di minori presenti sul territorio regionale, curatori speciali, nonché di esperti in tematiche minorili, giustizia riparativa, bullismo, cyberbullismo, devianza minorile e altre attività correlate.

Proponente:

Estensore

BONI MATTEO

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

BONI MATTEO

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

Direttore

G.P. TOMASELLO

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: *Adozione “Schema di accordo tra il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA ai fini della realizzazione, in collaborazione, di attività formative finalizzate alla selezione, formazione e qualificazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, tutori di minori presenti sul territorio regionale, curatori speciali, nonché di esperti in tematiche minorili, giustizia riparativa, bullismo, cyberbullismo, devianza minorile e altre attività correlate.*

LA SEGRETARIA GENERALE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, 7, 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 24 febbraio 2026, n. A00095 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, U00211 (“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (“Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 ottobre 2025, n. D00006, con cui, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 settembre 2025, n. U00233, alla dott.ssa Erminia Ferrara è stato conferito l’incarico di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (di seguito, breviter, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la determinazione 24 marzo 2022, n. A00317 con cui al dott. Matteo Boni è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Coordinamento delle attività amministrative di competenza della struttura", istituita nell’ambito della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza" (di seguito, breviter, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 12, con cui la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio (di seguito, breviter, “Garante regionale”);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, paragrafo 1, numeri 1), 2), 4), 7), 9) e 12), 29 e 32, paragrafo 4;

VISTO, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Accordi fra pubbliche amministrazioni) a termini del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare, l'articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO il decreto 4 dicembre 2025, n. 4 (Avvio della procedura per la definizione di un accordo di collaborazione per la realizzazione di attività formative nell'ambito della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza);

VISTA la determinazione 29 dicembre 2025, n. A01085 (Realizzazione, in collaborazione, di attività formative finalizzate alla selezione, formazione e qualificazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, tutori di minori presenti sul territorio regionale, curatori speciali, nonché di esperti in tematiche minorili, giustizia riparativa, bullismo, cyberbullismo, devianza minorile e altre attività correlate, in collaborazione con la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA. Conferma dell'impegno di spesa.) con la quale, tra le altre cose, si:

- avviava una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA, finalizzata alla realizzazione di attività di formazione e qualificazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, tutori di minori presenti sul territorio regionale, curatori speciali ed esperti in tematiche minorili,

nonché di percorsi in materia di giustizia riparativa, bullismo, cyberbullismo e devianza minorile;

- demandava a successivo atto la definizione e la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione istituzionale con la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA, volto a disciplinare le modalità operative di attuazione delle attività di cui al punto 1, nonché gli eventuali profili relativi al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
- confermava in favore della Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA, con sede legale in Roma, Via della Traspontina n. 21, C.F. 02635620582 – P. IVA 01091891000 l'impegno di spesa pari a complessivi 50.000,00 (cinquantamila/00) euro, a valere sul capitolo U000U0C015 – U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. – Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2026 (impegno di spesa n. 85/2026), quale ristoro complessivo per le attività di formazione da realizzarsi nell'ambito della collaborazione istituzionale con l'Università LUMSA;

VISTA la nota prot. CRL RU 0030637.U del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto “*Avvio di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Trasmissione determinazione 29 dicembre 2025, n. A01085*”, con la quale la Struttura amministrativa di supporto ha trasmesso all'Università LUMSA la predetta determinazione, adottata per disporre l'avvio di una collaborazione istituzionale finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, dando formale evidenza dell'avvenuta adozione dell'atto e avviando la fase di confronto tecnico tra le Parti, propedeutica alla successiva definizione e formale sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

CONSIDERATO che:

- con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 28 gennaio 2026, la Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio ha trasmesso all'Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta gli schemi di accordo di collaborazione predisposti, tra cui quello avente ad oggetto attività formative, precisando che la trasmissione era finalizzata alla fase di revisione e all'espressione dell'assenso sui testi proposti, propedeutica all'adozione del formale atto di approvazione e alla successiva sottoscrizione delle Parti;
- l'Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta, con nota prot. CRL RU 3594.E del 12 febbraio 2026, ha formulato osservazioni allo schema di accordo di collaborazione, recepite nel testo allegato al presente atto, ed ha espresso formale assenso alla versione definitiva dello stesso;

ACCERTATA conseguentemente l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a procedere con l'avvio di tale collaborazione istituzionale;

DATO ATTO che i profili relativi alla natura non sinallagmatica del rapporto, al ristoro delle spese e alla disciplina del trattamento dei dati personali sono compiutamente regolati nello schema di accordo allegato;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

omissis

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,

ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di adottare, sotto forma di Allegato A alla presente determinazione, lo schema di accordo di collaborazione tra il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e l’Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta, avente ad oggetto la realizzazione, in collaborazione, di attività formative finalizzate alla selezione, formazione e qualificazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, tutori di minori presenti sul territorio regionale, curatori speciali, nonché di esperti in tematiche minorili, giustizia riparativa, bullismo, cyberbullismo, devianza minorile e altre attività correlate e il relativo Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” ogni adempimento successivo e consequenziale alla presente determinazione.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Copia



SCHEMA DI ACCORDO

TRA

IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO

E

L'UNIVERSITÀ LUMSA – LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA

PER LA REALIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE, DI ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA SELEZIONE, FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DI TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, TUTORI DI MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE, CURATORI SPECIALI, NONCHÉ DI ESPERTI IN TEMATICHE MINORILI, GIUSTIZIA RIPARATIVA, BULLISMO, CYBERBULLISMO, DEVIANZA MINORILE E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE.



IL “GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO”

(di seguito: “Garante regionale”), attivo, agli effetti del presente atto, nella persona della sottoscritta _____, cittadina italiana, nata a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Consiglio regionale del Lazio, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale stesso (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

L’“UNIVERSITÀ LUMSA – LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA” (di seguito: “Università LUMSA”), attiva, agli effetti del presente atto, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Università medesima, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede legale della stessa, con sede in Roma, Via della Traspontina n. 21, C.F. 02635620582 – P. IVA 01091891000, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____;

di seguito, congiuntamente, anche “Parti”



VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38, istitutiva del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che attribuisce all'Autorità funzioni di tutela, vigilanza, promozione e monitoraggio dei diritti dei minorenni presenti sul territorio regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 4 agosto 2021, n. 12, con la quale la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta Garante dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, 24, 28 e 32;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 ("Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"), che individua la figura del tutore volontario e prevede specifici percorsi di selezione, formazione e qualificazione dei candidati, affidati alle Autorità territorialmente competenti sotto il coordinamento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2016, n. 2, che riconosce la rilevanza degli interventi di prevenzione, supporto, qualificazione e tutela rivolti ai minorenni, anche attraverso iniziative formative dirette agli adulti chiamati a operare in loro favore;

VISTA la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che valorizza gli approcci educativi, relazionali e multidisciplinari nei percorsi di formazione e tutela dei minorenni e delle figure che li accompagnano;

VISTO il Decreto della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio 4 dicembre 2025, n. 4, recante: «Avvio della procedura per la definizione di un accordo di collaborazione per la realizzazione di attività formative finalizzate alla selezione, formazione e qualificazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, dei tutori di minorenni presenti sul territorio regionale e dei curatori speciali»;



VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 23, comma 1, lettera d), che prevede la pubblicazione degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241/1990;

VISTA la natura giuridica dell'Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta, ente universitario non statale legalmente riconosciuto ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, dotato di autonomia didattica, scientifica e organizzativa;

CONSIDERATO CHE l'Università LUMSA, attraverso il Dipartimento di Scienze Umane – Comunicazione, Formazione e Psicologia, svolge funzioni istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, dispone di competenze multidisciplinari nei settori giuridico, psicologico, psicopedagogico e sociale coerenti con le finalità del presente Accordo, e può mettere a disposizione strutture, canali telematici, personale docente e risorse organizzative per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi;

CONSIDERATO CHE l'attività formativa dei tutori volontari, dei tutori di minorenni e dei curatori speciali, prevista dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, costituisce una funzione essenziale volta a garantire tutela adeguata, competenza tecnica e capacità di riconoscere e affrontare situazioni di vulnerabilità e rischio a favore dei minorenni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, secondo cui la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso "... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*



- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che il presente accordo tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti, rispondente alle loro rispettive e ancorché diversificate finalità istituzionali (fini pubblici), perseguite dalle medesime attraverso:
 - una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, basata esclusivamente su presupposti inerenti all'interesse pubblico stesso, che si sostanzia in una convergenza sinergica su delle attività svolte in modo condiviso/coordinato;
 - una reale partecipazione di ognuna di esse allo svolgimento di compiti a ciò funzionali;
- implica una concreta divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro/rimborso delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni e quindi dei tipici vincoli sinallagmatici), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

CONSIDERATO che il presente accordo, più specificatamente:

- stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui all'accordo stesso;
- è diretto a stabilire il “sistema di regole” attraverso cui disciplinare il rapporto tra le Parti e, in specie:



- la divisione (allocazione) di ruoli, compiti e responsabilità (“chi fa cosa” e “chi risponde”);
 - le modalità di realizzazione (“il come”);
 - la definizione delle risorse finanziarie a tal fine necessarie;
- non prevede le condizioni, di seguito elencate, proprie dei contratti sinallagmatici:
- reciproche obbligazioni e posizioni soggettive su base sostanzialmente pattizia, vincolanti per le Parti in forza di una disciplina bilaterale;
 - clausole risolutive (per difetti e alterazioni sopravvenuti del sinallagma);
 - penalità per inadempimento;
 - risarcimento danni;
 - garanzie (sotto forma di cauzione o fideiussione) rispetto alla regolare esecuzione delle prestazioni;
- prevede, coerentemente con il capoverso precedente, la possibilità che le Parti possano, nel pubblico interesse, recedere unilateralmente;
- è condiviso dalle Parti sin dalla fase di ideazione e stesura, a differenza delle procedure di affidamento dei contratti di appalto pubblico in cui, invece, la stazione appaltante in sede di adozione della documentazione di gara stabilisce, unilateralmente e discrezionalmente, le condizioni del contratto, che l'altra parte, sempreché legittime, con la presentazione della propria offerta tecnica ed economica o della manifestazione di interesse è vincolata ad accettare in caso di affidamento;
- prevede il trasferimento diretto di risorse finanziarie da una Parte all'altra, sotto forma di ristoro/rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per la realizzazione delle attività previste;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ACCORDO,**



IL GARANTE REGIONALE

E

L'UNIVERSITÀ LUMSA – LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo)

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio e l'Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta per la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione delle attività formative rivolte ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, ai tutori di minori presenti sul territorio regionale, ai curatori speciali e agli operatori ed esperti impegnati nella tutela dei minorenni.

Le attività oggetto dell'Accordo comprendono, tra l'altro, la gestione delle domande di partecipazione, le istruttorie, la selezione dei candidati, la composizione delle classi, la predisposizione del calendario formativo, l'erogazione dei moduli didattici, le attività di monitoraggio, la gestione documentale e amministrativa, la redazione della relazione conclusiva e la trasmissione dei nominativi dei partecipanti risultati idonei.

Art. 2

(Finalità della collaborazione)

La collaborazione è finalizzata a garantire percorsi formativi qualificati, aggiornati e coerenti con gli indirizzi istituzionali nazionali e regionali in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in attuazione delle competenze attribuite al Garante della Regione Lazio.

L'Accordo mira a rafforzare le competenze dei tutori volontari, dei curatori speciali e degli operatori impegnati nella protezione dei minorenni, promuovendo approcci multidisciplinari e metodologie didattiche fondate sulle migliori pratiche educative, psicologiche e sociali.

Art. 3



(Attività del Garante)

Il Garante:

- definisce gli indirizzi generali delle attività formative;
- approva, previa condivisione nel Tavolo Tecnico, la programmazione dei moduli didattici;
- assicura il coordinamento istituzionale con i soggetti competenti sul territorio;
- cura la comunicazione istituzionale e la diffusione delle informazioni relative ai percorsi formativi;
- vigila sul corretto svolgimento delle attività e sulla coerenza delle stesse con gli obiettivi istituzionali;
- acquisisce e valuta la relazione conclusiva delle attività;
- assicura gli adempimenti necessari alla liquidazione delle somme dovute alla LUMSA.

Art. 4

(Attività della LUMSA)

La LUMSA, tramite il Dipartimento di Scienze Umane – Comunicazione, Formazione e Psicologia:

- elabora la progettazione didattica dei percorsi formativi;
- organizza e gestisce le procedure di iscrizione, le istruttorie e la selezione dei candidati;
- compone le classi e predispone il calendario formativo;
- eroga i moduli didattici e le attività integrative;
- assicura la gestione amministrativa e documentale connessa ai percorsi;
- monitora l'andamento delle attività formative;
- redige la relazione conclusiva;
- trasmette i nominativi dei partecipanti risultati idonei.

Art. 5

(Tavolo Tecnico)

È istituito un Tavolo Tecnico congiunto, composto da rappresentanti del Garante e della LUMSA, con funzioni di coordinamento operativo dell'Accordo. Il Tavolo Tecnico:

- definisce le modalità attuative delle attività;
- verifica lo stato di avanzamento dei percorsi formativi;
- assicura il raccordo tra programmazione, didattica e aspetti organizzativi;
- propone eventuali adeguamenti e aggiornamenti;
- si riunisce su richiesta di una delle Parti o secondo la programmazione concordata.



La composizione del Tavolo Tecnico è definita con atto interno successivo delle Parti.

Art. 6
(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'Accordo può essere rinnovato, previo accordo espresso delle Parti, nel rispetto delle esigenze istituzionali e delle risorse disponibili.

È escluso ogni rinnovo tacito.

Art. 7
(Ristoro delle spese)

Il Garante riconosce alla LUMSA un ristoro delle spese sostenute per la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione delle attività formative di cui al presente Accordo, nel limite massimo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il ristoro è erogato in una quota di acconto, a seguito dell'avvio delle attività di segreteria da parte dell'Università e della trasmissione della documentazione preliminare attestante le attività svolte, con indicazione del numero di ore e della tipologia di lavoro. Il ristoro è quindi corrisposto in successive quote a stato di avanzamento, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa attestante le attività svolte. Il saldo è corrisposto al termine delle attività, previa acquisizione della relazione conclusiva e della documentazione riepilogativa delle spese sostenute, predisposta secondo lo schema concordato tra le Parti.

All'importo di cui al comma 1 non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, in quanto:

a) ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto stesso, sono esenti dall'IVA "le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni", trattandosi, nel caso di specie, di attività formative rese da istituto universitario legalmente riconosciuto nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;

b) il ristoro è, peraltro, riconosciuto nell'ambito di un rapporto di cooperazione istituzionale coerente con le finalità pubbliche perseguite dalle Parti e, sotto il profilo della qualificazione reddituale dell'ente percettore, trova riscontro nei principi di cui all'articolo 143



del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, secondo cui:

1. non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione imprenditoriale e verso corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (comma 1);
2. non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (comma 3, lettera b)).

Art. 8

(Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza)

In relazione a tutte le attività svolte in attuazione del presente Accordo, le Parti operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuna per le attività di propria competenza, determinando in modo autonomo le finalità e i mezzi del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle attività riguardano esclusivamente i dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità del presente Accordo e sono effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

La base giuridica dei trattamenti è individuata, per ciascuna Parte, nell'adempimento di compiti di interesse pubblico e nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investita, nonché, ove applicabile, nelle ulteriori basi giuridiche previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dei minori.

Lo scambio di informazioni tra le Parti avviene esclusivamente nei limiti delle rispettive competenze istituzionali ed è circoscritto ai dati personali indispensabili allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo. Le informazioni trasmesse al Garante regionale sono, di norma, fornite in forma aggregata o anonimizzata, salvo i casi in cui la trasmissione di dati personali sia necessaria per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante.

Ciascuna Parte assicura l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali proporzionato ai rischi connessi al trattamento, nonché a prevenire accessi non autorizzati, divulgazioni indebite, perdite o utilizzi non conformi alle finalità del presente Accordo.

Resta ferma la responsabilità di ciascuna Parte in ordine:

- agli obblighi informativi nei confronti degli interessati;



- alla gestione delle richieste di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679;
- alla determinazione dei tempi di conservazione dei dati trattati;
- alla gestione di eventuali violazioni dei dati personali.

L'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nelle attività di attuazione del presente Accordo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sotto la responsabilità della Parte che ne dispone il coinvolgimento, senza che ciò comporti modifiche all'assetto di titolarità autonoma del trattamento stabilito dal presente articolo.

Gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza permangono anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo.

Le Parti assicurano che le attività di trattamento dei dati personali di rispettiva competenza siano svolte nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e della restante normativa nazionale e unionale applicabile in materia di protezione dei dati personali;

Le Parti si impegnano a trattare esclusivamente i dati personali strettamente necessari all'attuazione delle attività previste dal presente Accordo e ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati, prevenendo accessi non autorizzati, divulgazioni indebite, perdite o utilizzi non conformi alle finalità istituzionali;

Le Parti si obbligano, altresì, a rispettare e a far rispettare al proprio personale, nonché a eventuali collaboratori autorizzati, il rigoroso vincolo della riservatezza su tutti gli atti, documenti e informazioni contenenti dati personali riferiti a persone fisiche identificate o identificabili, con particolare riferimento ai corsisti, per tutta la durata dell'Accordo e anche successivamente alla sua cessazione, per qualsiasi causa;

Resta ferma la responsabilità di ciascuna Parte in ordine agli adempimenti informativi nei confronti degli interessati e alla gestione delle eventuali richieste di esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente.

Art. 9 *(Recesso)*

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dal presente Accordo, con atto motivato;
2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta)



giorni, deve essere comunicata alle altre Parti a mezzo di PEC;

3. Il recesso di cui al presente articolo non ha effetto per le attività convenzionali già eseguite o in corso di esecuzione, relativamente alle quali il Garante regionale, attraverso la struttura amministrativa di supporto, si impegna a rimborsare all'Università le spese sostenute secondo quanto previsto all'articolo 7.

Art. 10

(Responsabili dell'accordo)

1. La responsabile dell'accordo per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza è _____;
2. Il responsabile per l'Università LUMSA è il/la [da indicare: delegato del Rettore o Direttore del progetto].

Art. 11

(Risoluzione delle controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente Accordo è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.
2. Il presente Accordo è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto



PER IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO

Il _____ del Consiglio regionale del Lazio

PER LA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA - LUMSA

Il presidente del Consiglio di amministrazione della LUMSA

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO B**PIANO DEI COSTI PER I CORSI PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, TUTORI VOLONTARI DI MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE, CURATORI, ESPERTI IN GIUSTIZIA RIPARATIVA, BULLISMO E CYBER-BULLISMO.**

TIPOLOGIA DI SPESA Per i corsi in modalità telematica	COSTO ORARIO	COSTO ORARIO MASSIMO
Docente	€ 120	€ 180
Tutor	€ 35	€ 50
Attività di segreteria	€ 60	€ 80
TOTALE COSTO ORARIO	€ 215	€ 310